STUDIO LEGALE SAPORITO

La stabilizzazione nella Pa non cancella l'indennizzo

Lavoro

Secondo la Cassazione l'assunzione definitiva non preclude il risarcimento

L'erogazione in precedenza era legata alla mancata trasformazione del contratto

Filippo Di Mauro
Guglielmo Saporito

Prime applicazioni di un risarcimento del "danno comunitario", con importi economici a favore dei lavoratori pubblici precari, anche qualora sia già intervenuta la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Se ne è occupata la Corte di cassazione (10 ottobre 2026 n. 26566) applicando il Dl 131/2024, che a sua volta modifica il Dlgs 165 /2001, ammettendo autonomia tra un rapporto di lavoro divenuto stabile e il risarcimento di più mensilità.

La vicenda ha riguardato un operatore in lavori socialmente utili presso un Comune siciliano, che ha chiesto l'applicazione del Dlgs 165/2001 (articolo 36, comma 5), facendo presente che, dal 1996, ripetute proroghe e contratti a termine erano contrarie all'ordinamento comunitario per abusiva reiterazione di rapporti precari a tempo determinato. Oltre la stabilizzazione, si è quindi chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno «da precariato».

In un primo momento, la Corte d'appello ha negato il riconoscimento del danno «comunitario», in quanto nel frattempo il dipendente aveva ottenuto la stabilizzazione del rapporto di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Ora la Cassazione, con la sentenza 26566, ritiene che il risarcimento del danno prescinda dall'evoluzione delle vicende contrattuali. Si supera quindi l'orientamento che, nel pubblico impiego, considera il "danno comunitario" (o "da precarizzazione") come una misura alternativa all'immissione in ruolo del lavoratore, escludendo che la stabilizzazione sia una misura satisfattiva sia delle pretese economiche, sia delle aspettative di carriera del dipendente.

L'orientamento precedente, in mancanza di un'automatica trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (senza concorso), accordava al lavoratore precario solo un indennizzo economico, mentre ora, secondo la Cassazione, il danno da precarizzazione si svincola dall'avvenuta stabilizzazione del rapporto di lavoro. In conseguenza, l'eventuale misura della conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro si affianca, senza sostituirsi, alla misura risarcitoria. Quest'ultima, che nei fatti si traduce nel pagamento al lavoratore di una somma compresa tra 4 e 24 mensilità, è ritenuta autonoma ed è calcolata dal giudice, tenuto conto della gravità della violazione, del numero di proroghe a termine, della durata complessiva del rapporto di lavoro e dell'intervenuta stabilizzazione.

Il risarcimento del danno comunitario, conferma infine la Corte, può essere ottenuto in tutti i giudizi di lavoro pendenti, anche se instaurati prima del settembre 2024 (mese di emanazione Dl 131), qualora si lamenti l'abusiva reiterazione di (almeno due) rapporti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione. In sintesi, dal settembre 2024, il danno economico da precarizzazione diviene una garanzia minima per il lavoratore precario, mentre incerta resta la conversione a tempo indeterminato del contratto, rimessa ad esempio a procedure straordinarie di stabilizzazione (come nel contrasto al "precariato scolastico" di cui alla legge 107/2015). In caso di abusi nell'utilizzo di contratti a termine nel pubblico impiego, si allargano potenzialmente le forme di tutela per i dipendenti "precarizzati" (docenti, operatori sanitari, personale teatrale, vigili del fuoco): questi, anche qualora sia realizzata la loro speranza di stabilizzazione, possono chiedere anche il risarcimento del danno.

PAROLA CHIAVE

#Danno comunitario

Per danno comunitario da precariato si intende il risarcimento da 4 a 24 mensilità riconosciuto ai lavoratori soprattutto del pubblico impiego e della scuola a causa dell'abuso nella reiterazione di contratti o rapporti di lavoro a termine, in violazione della Direttiva 1999/70/CE dell'Unione Europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA